



Aerei, personale di terra (ALITALIA e ATITECH)

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

127 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE NAZIONALE PER I LAVORATORI QUADRI, IMPIEGATI ED OPERAI DELLE AZIENDE ADERENTI AD ASSAEROPORTI, in forma abbreviata PREVAER FONDO PENSIONE

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
25/01/2005	31/12/2006	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	100%	TFR
01/01/2007	ad oggi	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	100%*	TFR

* Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

Opzioni quota lavoratore

PREVAER

Il lavoratore può chiedere di aumentare la propria quota di contribuzione entro i limiti di deducibilità fiscale.

Destinatari

PREVAER

Dal 25/01/2005 possono aderire tutti i lavoratori quadri, impiegati ed operai dipendenti dalle società Alitalia, Atitech, Alitalia Team ed Alitalia Express con contratto di lavoro italiano.

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

Maturato economico. Ai sensi dell'art. 2120 c.c. la retribuzione assunta a base di calcolo del TFR comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

VICENDE CONTRIBUTIVE

Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

Lo Statuto di PREVAER prevede che in caso di sospensione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa permane la condizione di socio e l'obbligo contributivo a carico dell'Azienda e del lavoratore è rapportato all'eventuale retribuzione percepita dal lavoratore.

¹ Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo.

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER GLI IMPIEGATI ED OPERAI DIPENDENTI DALLE SOCIETÀ ALITALIA, ALITALIA TEAM E ATITECH

Indice:

25/01/2005 PREVAER, Comunicazione del Fondo
19/11/2004 MERCURIO, scioglimento del fondo
09/04/2002 Accordo Palazzo Chigi; allegato rinnovo economico
08/02/2000 Fondo istitutivo Fondo MERCURIO
11/02/1997 CCL Accordo di rinnovo

25/01/2005

Adesione a Prevaer del personale di terra del gruppo Alitalia

A seguito dell'accordo 19.11.2004 tra le aziende ALITALIA, ATITEC, ALITALIA EXPRESS e ALITALIA AIRPORT e le OO.SS. FILT – CGIL, FIT – CISL, UILTRASPORTI, UGLTRASPORTI e SULTA è stato concordato lo scioglimento e la liquidazione del Fondo Pensione Mercurio, poi effettuata il 30.12.2004, e l'adesione volontaria e individuale dei lavoratori dipendenti a Prevaer – Fondo Pensione, previa sottoscrizione della domanda di adesione scaricabile dal sito internet nella sezione modulistica per soci.

I lavoratori che avevano aderito a Mercurio avranno precise indicazioni, in merito alle modalità di adesione a Prevaer, da parte del disciolto Fondo.

Al contrario i lavoratori che non avevano aderito a Mercurio possono sottoscrivere le domande di adesione a Prevaer con decorrenza immediata al fine di ricevere il contributo aziendale dell'1% sulla retribuzione utile per il calcolo del TFR, come previsto dall'Accordo Sindacale 02.02.2000.

La contribuzione delle società del gruppo rappresenta un'integrazione salariale aggiuntiva, prevista dagli accordi sindacali, che può essere ottenuta solo con l'adesione a Prevaer e che viene irrimediabilmente persa dai lavoratori che decidessero di non aderire.

Pertanto rivolgiamo ai lavoratori del gruppo ALITALIA un caldo invito ad aderire rapidamente a Prevaer.

19/11/2004

L'autorizzazione COVIP alla raccolta delle adesioni è stata revocata a seguito della delibera di autoscioglimento adottata dal Fondo il 19/11/2004.

09/04/2002

ACCORDO PALAZZO CHIGI 9 APRILE 2002

Il 9 aprile, presso la Presidenza del Consiglio sono stati sottoscritti tra Alitalia e Organizzazioni Sindacali e Associazioni Professionali gli atti allegati:

(...)

**ALLEGATO 3
VERBALE DI ACCORDO**

TRA

Le Società ALITALIA, ALITALIA Team, ALITALIA Airport

E

FILT.CGIL, FIT-CISL. FIT-CISL CV., UILTRASPORTI, UGLTRASPORTI, ANPAC, UNIONE PILOTI, ATV E ANPAV

1. PERSONALE DI TERRA

Quanto appresso pattuito deve intendersi applicato a tutto il Personale di Terra delle aziende ALITALIA, ALITALIA Team, ALITALIA Airport salva diversa espressa indicazione, ed ATITECH, avuto riferimento a quanto specificamente convenuto nella sede territoriale.

1A) IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI CATEGORIA PER I DIPENDENTI DELLE SOCIETÀ ALITALIA. ALITALIA TEAM ED ATITECH.

Con il presente accordo le parti hanno inteso rinnovare il secondo biennio di vigenza economica del CCNL per gli impiegati ed operai dipendenti dalle Società Alitalia, Alitalia Team ed Atitech scaduto, per quanto attiene al primo biennio, in data 31 dicembre 2001.

(...)

1E) PREVIDENZA/ASSISTENZA COMPLEMENTARE

Con riferimento al Protocollo di intesa sulla previdenza complementare sottoscritto in data 8 febbraio 2000, con il quale si è concordata la Costituzione del Fondo di Previdenza denominato "Mercurio", le Parti convengono di non procedere alla contribuzione a carico delle aziende per gli anni 2002 e 2003 per la quota prevista nell'allegato "A" di cui al citato protocollo, pari all'1% della retribuzione utile al T.F.R., nel limite di L. 2.500000 (pari a euro 1.291,14).

08/02/2000

ACCORDO ISTITUTIVO FONDO MERCURIO

Protocollo sulla previdenza complementare per il personale appartenente alle categorie dei quadri, impiegati e operai, dipendente dalle società Alitalia, Atitech, Alitalia Team, Alitalia Express

In data 8 febbraio 2000

tra

Alitalia, Atitech, Alitalia Team e Alitalia Express

e

FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, SULTA e UGLTRASPORTI

- visto il decreto legislativo 124/93 sulla disciplina di forme pensionistiche complementari;
- preso atto delle modifiche introdotte dalla legge 8 agosto 1995 n. 335 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare:

è stato concordato

di contribuire ad un più elevato livello di copertura previdenziale per il personale appartenente alle categorie dei quadri impiegati ed operai, con contratto di lavoro italiano, dipendente dalle Società Alitalia, Atitech, Alitalia Team e Alitalia Express, mediante istituzione di un Fondo pensione complementare a capitalizzazione secondo quanto di seguito stabilito.

1. Costituzione del Fondo

Il Fondo è costituito ai sensi dell'art. 12 e seguenti del Codice Civile e del Decreto Legislativo 124/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Scopi del Fondo

Il Fondo ha come scopo esclusivo quello di fornire prestazioni pensionistiche complementari dei trattamenti previdenziali obbligatori, secondo criteri di corrispettività in regime di contribuzione definita ed in conformità al principio di gestione finanziaria a capitalizzazione secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo 124/93.

3. Destinatari

Sono destinatari delle prestazioni del FONDO i lavoratori appartenenti alle categorie dei quadri, impiegati ed operai dipendenti dalle società Alitalia, Atitech, Alitalia Team ed Alitalia Express. con contratto di lavoro italiano.

Possono essere, altresì destinatari delle prestazioni del FONDO i lavoratori appartenenti alle categorie sopra specificate dipendenti dalle Compagnie di Navigazione Aerea Italiane e Straniere con contratto di lavoro italiano, dalle Aziende di servizi aeroportuali di assistenza a terra (ex D/Lgs 18/99 All. A), dalle Aziende di Gestione Aeroportuale e dalle Aziende di Sicurezza Aeroportuale (ex D. Min. 29.1.99 n.85), secondo le modalità stabilite dallo Statuto

4. Associati

Sono associati del Fondo:

- i lavoratori dipendenti destinatari della forma pensionistica complementare così come indicati nel precedente punto 3, che hanno manifestato la volontà di adesione al Fondo;
- le società che hanno alle loro dipendenze lavoratori i associati al FONDO;
- i lavoratori che percepiscono dal fondo la pensione complementare

5. Adesione e permanenza nel Fondo

Il lavoratore aderisce al Fondo per libera scelta individuale secondo le modalità e i termini fissati dallo Statuto. Ai lavoratori, prima dell'adesione, deve essere consegnata una scheda informativa concernente le indicazioni prescritte dalla legge. Il recesso da parte del lavoratore potrà essere effettuato mediante comunicazione scritta secondo modalità e termini fissati dallo Statuto.

6. Organi del Fondo

Sono organi del Fondo:

- l'Assemblea dei Rappresentanti;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente ed il Vice Presidente
- il Collegio dei Revisori.

La rappresentanza delle aziende e dei lavoratori negli organi del Fondo sarà disciplinata secondo il principio di pariteticità

7. Assemblea dei Rappresentanti

L'Assemblea è costituita da un minimo di 22 componenti, di cui 11 eletti dalle aziende associate e 11 eletti dai lavoratori associati secondo le modalità stabilite nello Statuto e nel Regolamento Elettorale.

In caso di adesione dei soggetti indicati nel precedente punto 3, secondo capoverso, al verificarsi del superamento della soglia numerica di adesioni pari a 10.000 unità, il numero dei componenti l'Assemblea sarà elevato in rappresentanza dei lavoratori e delle aziende in misura corrispondente a: 2 membri, di cui 1 eletto dalla componente datoriale e 1 eletto dai lavoratori aderenti.

Ad ogni ulteriore incremento della soglia numerica di adesioni pari a 2000 unità, il numero dei delegati componenti l'Assemblea verrà aumentato di 4 membri di cui 2 eletti dalla componente datoriale e 2 eletti dai lavoratori aderenti.

I suddetti incrementi del numero dei componenti l'Assemblea dei rappresentanti potranno avvenire in occasione del primo rinnovo del Assemblea successivo al verificarsi dell'evento.

Lo Statuto del Fondo stabilisce le modalità di convocazione dell'assemblea i "quorum" necessari per la validità delle decisioni e le materie di competenza.

8. Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 10 componenti, di cui 5 in rappresentanza dei lavoratori aderenti e 5 in rappresentanza delle aziende

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal Decreto Legislativo 124/93 e suoi decreti attuativi.

I rappresentanti dei lavoratori e delle aziende in seno all'assemblea provvederanno, disgiuntamente, alle elezioni dei propri consiglieri, secondo le modalità stabilite nello Statuto.

I "quorum" delle deliberazioni ed i compiti sono indicati nello Statuto.

9. Presidente e Vice Presidente

Il Presidente ed il Vice Presidente del FONDO sono eletti, secondo le modalità fissate nello Statuto, dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente e a turno tra i propri componenti rappresentanti i lavoratori e quelli rappresentanti le aziende.

Il Presidente del primo Consiglio di Amministrazione successivo alla costituzione dell'Assemblea è eletto nell'ambito dei rappresentanti degli aderenti.

10. Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da 4 componenti effettivi e 2 supplenti, eletti disgiuntamente per metà in rappresentanza dei lavoratori e per l'altra metà in rappresentanza delle aziende.
I componenti del collegio dei Revisori non possono essere membri dell'Assemblea dei Rappresentanti e devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritta dal Decreto Legislativo 124/93 e suoi decreti attuativi.

Il Presidente sarà scelto nell'ambito della componente che non ha espresso il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

11. Contribuzione

La contribuzione al FONDO è dovuta nelle misure indicate nell'Allegato A riguardante i lavoratori appartenenti alle categorie dei quadri, impiegati ed operai dipendenti dalle società Alitalia, Atitech, Alitalia Team ed Alitalia Express, con contratto di lavoro italiano.

A norma di Statuto del FONDO il singolo lavoratore avrà facoltà di destinare contributi propri più elevati di quelli stabiliti con la presente intesa.

12. Investimenti

La totalità delle risorse finanziarie del FONDO sarà investita e capitalizzata mediante convenzioni con soggetti gestori di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo 124/93 e successive modificazioni ed integrazioni scelti in base ad elementi di solidità, affidabilità ed andamento dei rendimenti.

In coerenza con quanto previsto dal decreto del Ministro del Tesoro del 21 novembre 1996, n. 703, lo Statuto indicherà i criteri generali in materia di ripartizione del rischio e l'impiego delle risorse nelle scelte degli investimenti.

Le convenzioni di gestione, oltre alle linee di indirizzo dell'attività, prevederanno le modalità con le quali esse possono essere modificate, nonché termini e condizioni per esercitare la facoltà di recesso, qualora se ne ravvisi la necessità.

Gli investimenti potranno riguardare una o più tipologie di soggetti gestori e dovranno essere opportunamente bilanciati in modo da soddisfare le esigenze che derivano dall'utilizzo del T.F.R. .

13. Prestazioni

Le prestazioni saranno erogate in forma di rendita vitalizia alla cessazione del rapporto di lavoro con il diritto ai trattamenti pensionistici obbligatori sulla base dei requisiti fissati dal Decreto Legislativo n. 124/93 ed in conformità a quanto stabilito nello Statuto. Sarà in facoltà del titolare del diritto chiedere la liquidazione della prestazione pensionistica complementare in forma capitale per un importo non superiore ai limiti fissati dallo Statuto.

Lo Statuto del Fondo prevederà, inoltre, la possibilità di richiedere eventuali anticipazioni delle prestazioni a valere anche sull'intera posizione individuale maturata in conformità a quanto disposto dalla legge e secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

14. Sospensione del rapporto, aspettative ed altre assenze

Nel caso di sospensione del rapporto di lavoro per qualsiasi causale (aspettative, permessi ed altre assenze) la contribuzione a carico dell'azienda e dell'aderente è commisurata al trattamento retributivo previsto dal CCNL e dalle vigenti disposizioni di legge effettivamente corrisposto

15. Cessazione della contribuzione al Fondo

La contribuzione al Fondo, a carico sia del lavoratore che dell'azienda cessa al momento della risoluzione di lavoro, con o senza riscatto della posizione Individuale.

La contribuzione cessa, altresì, in caso di trasferimento a un altro fondo secondo quanto previsto al seguente punto 16.

16. Trasferimento ad altro Fondo e riscatto

Il lavoratore associato può richiedere secondo le misure modalità e termini di esercizio che verranno stabilite dallo Statuto:

- il trasferimento della propria posizione individuale maturata presso il Fondo ad altro Fondo pensione complementare cui il lavoratore persi i requisiti per la qualifica associato di cui al punto 3 acceda in relazione alla nuova attività;
- il trasferimento della propria posizione individuale maturata presso il Fondo ad altro Fondo di all'articolo 9 del Decreto Legislativo 124/93;
- il riscatto della posizione maturata in tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro a richiesta del lavoratore, ovvero, in caso di morte dello Stesso dagli aventi causa ai sensi di legge.

Il trasferimento della posizione individuale comporta il trasferimento dell'intero capitale accantonato e dei rendimenti maturati fino al mese precedente il trasferimento stesso ed avviene entro sei mesi dalla richiesta. Il Fondo procederà analogamente per la liquidazione della posizione in caso di riscatto.

La richiesta di trasferimento presso altro Fondo può essere effettuata nei casi di cui alla lettera a) in concomitanza della perdita dei requisiti: nei casi di cui alla lettera b), il trasferimento non potrà avere luogo durante i primi cinque anni di vita del medesimo e, successivamente a tale termine, non prima di tre anni.

17. Contributo di iscrizione al Fondo

All'atto dell'iscrizione del singolo lavoratore si procederà al versamento, per ciascun lavoratore aderente, di un importo equivalente a 10000 lire a carico delle aziende e di lire 10000 a carico dei lavoratori.

Oltre alla suddetta quota di iscrizione "una tantum" è prevista una parte dei contributi denominata quota associativa. Detta quota non viene accreditata sulle posizioni individuali degli iscritti ma destinata, al pari della quota di iscrizione alla copertura degli oneri amministrativi del FONDO.

La misura della quota di associazione è stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

18. Clausola di revisione

Qualora vengano a determinarsi sostanziali modificazioni del quadro normativo economico, finanziario nell'ambito del quale è stata decisa la costituzione ed è stato definito il finanziamento del Fondo, le parti firmatarie del presente Protocollo si incontreranno per una verifica di quanto concordato e ai fini di eventuali interventi da adottare.

19. Fase transitoria

All'atto dell'avvio della procedura di costituzione del Fondo, le parti firmatarie della presente intesa designeranno un Consiglio di Amministrazione provvisorio composto di 10 membri di cui 5 in rappresentanza delle aziende e 5 in rappresentanza dei lavoratori, ed un Collegio dei Revisori provvisorio, composto di 2 membri effettivi e di 2 membri supplenti nominati in rappresentanza paritetica dei lavoratori e delle aziende, che resteranno in carica fino a quando la prima Assemblea insediata nel rispetto di quanto previsto dal punto 7 del presente Protocollo, non abbia proceduto alla elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo Collegio dei Revisori. Il Consiglio di Amministrazione provvisorio dovrà adottare gli adempimenti necessari ed espletare tutte le formalità preliminari alla richiesta di autorizzazione all'esercizio da parte del Fondo.

Spetta al Consiglio di Amministrazione provvisorio una volta raggiunto il numero di 2.500 adesioni, indire le elezioni per l'insediamento della prima Assemblea.

Allegato A

Contribuzione al Fondo di previdenza complementare per il personale appartenente alle categorie dei quadri impiegati ed operai, dipendenti dalle società Alitalia, Atitech, Alitalia Team e Alitalia Express

La contribuzione è costituita da:

- l'1% della retribuzione utile al T.F.R., nel limite di 2.500.000 milioni di lire, a carico delle aziende del Gruppo Alitalia;
- l'1% della retribuzione utile al T.F.R., nel limite di 2.500.000 milioni di lire, a carico dei lavoratori;
- l'intera quota dell'accantonamento annuale per il T.F.R.

Ai sensi del decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579, potrà essere versata, nei limiti indicati dal medesimo decreto, come ulteriore contributo, la parte eccedente l'importo del massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132.000.000 di cui all'articolo 2, comma 18 della legge 335/95.

Lettera da ALITALIA

A: FIT-CISL; FILT-CGIL; UILTRASPORTI; UGLTRASPORTI; SULTA

Avuto riguardo alla concreta operatività del Fondo di previdenza complementare per il personale appartenente alla categoria dei quadri, impiegati ed operai delle Società Alitalia, Atitech, Alitalia Team ed Alitalia Express, di cui al protocollo dell'8 febbraio 2000, le Aziende si impegnano ad assumere, secondo modalità e misure che verranno definite, gli oneri di gestione amministrativa del Fondo medesimo.

Roma, 8 febbraio 2000

11/02/1997

PREVIDENZA INTEGRATIVA: A seguito dell'emanazione dei decreti attuativi delle leggi n. 124/93 e n. 335/95, per accordo tra le parti, quota del Premio di Produttività Aziendale potrà essere destinata a finanziare i fondi di Previdenza complementare.
